



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Servizio Eventi, Quintana, Sport e Politiche Giovanili

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE IN CONCESSIONE DELLA ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “VILLAGGIO DI NATALE”

ART 1 - DEFINIZIONE

1. Il presente capitolato disciplina l'affidamento triennale in concessione della organizzazione, gestione e promozione della manifestazione denominata "Villaggio di Natale" da programmare in occasione delle festività natalizie (presumibilmente a partire dalle festività 2020-2021 e per i periodi indicati all'art. 2 del presente documento).
2. Il Villaggio di Natale è un'area dedicata agli allestimenti e alle attività commerciali e ludico ricreative come meglio specificate al successivo art 4 del presente documento, da realizzarsi ad Ascoli Piceno in Piazza Arringo, in occasione delle festività natalizie.

ART.2 - AREA INTERESSATA E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. L'area interessata dalla manifestazione è la superficie di Piazza Arringo individuata ed evidenziata nella planimetria allegata.
2. La concessione ha durata triennale e si riferisce a tre edizioni della manifestazione, presumibilmente programmate nei seguenti periodi:

29 novembre 2020 - 6 gennaio 2021 (edizione 2020-2021)

28 novembre 2021 - 6 gennaio 2022 (edizione 2021-2022)

3 dicembre 2022 - 8 gennaio 2023 (edizione 2022 - 2023)

3. In caso di impossibilità di allestimento di una o più edizioni del Villaggio di Natale, per cause oggettive non imputabili al Comune di Ascoli Piceno, l'Amministrazione concede la facoltà in capo al concessionario, di recuperare la/le edizione/i non svolta/e.
4. La disponibilità dell'area è concessa a partire dai sei giorni antecedenti l'inizio della manifestazione e fino ai sei giorni successivi al termine della stessa, per consentire gli allestimenti e i disallestimenti necessari, fermo restando l'arco temporale di effettiva funzionalità del Villaggio di Natale.

ART.3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore stimato complessivo della concessione è pari a euro 195.491,80 (centonovantacinquemilaquattrocentonovantuno/80), per l'intera durata della stessa.
2. Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici, con l'intenzione di fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte, in allegato è definito un piano economico finanziario di massima (PEF), il quale ha lo scopo di illustrare la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima del progetto.
3. Il PEF di massima, allegato ai documenti di gara, stimato in funzione delle attività da svolgere, del numero presumibile di utenti e dell'area sede delle attività è finalizzato a individuare la dinamica economica generata dalla organizzazione, gestione e promozione delle attività, tramite la predisposizione di un modello in grado di quantificare i costi di realizzazione, di gestione e di manutenzione e di individuare l'equilibrio economico e finanziario complessivo dell'iniziativa.

4. La stima del valore della concessione ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo, vale a dire che, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione delle attività oggetto della concessione; è fatta salva la possibilità in capo al Concessionario di introitare risorse derivanti da sponsorizzazioni autonomamente acquisite.

ART.4 - REQUISITI DEL "VILLAGGIO DI NATALE" E ATTIVITA' MINIME OBBLIGATORIE

1. La manifestazione prevede le seguenti attività minime obbligatorie da garantire per ciascuna delle tre edizioni della manifestazione:
 - a) **PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO** con servizio di noleggio pattini, biglietteria, e quant'altro necessario per il corretto funzionamento dell'impianto;
 - b) **MERCATINO NATALIZIO:** area commerciale con un minimo di 20 spazi espositivi costituiti da cassette di legno, aventi tutte le stesse caratteristiche, per la vendita di prodotti tipici natalizi e della tradizione enogastronomica ed artigianale locale;
 - c) **ALBERO DI NATALE** con tradizionali addobbi di almeno 10 metri di altezza;
 - d) **IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA** per la trasmissione installato in Piazza Arringo e Piazza del Popolo, nel rispetto dei limiti di emissione sonora e degli orari di funzionamento previsti dalle normative e dai regolamenti vigenti, di musica natalizia e messaggi promozionali sugli eventi ed attività proposte;
 - e) **EVENTI LUDICO-RICREATIVI:** proposta di attività di animazione, intrattenimento e spettacolo, per un numero minimo di sei eventi e, in aggiunta un'iniziativa destinata ai bambini, da realizzare in occasione dell'Epifania in Piazza del Popolo;
 - f) **PIANO DI COMUNICAZIONE:** devono essere previste attività di comunicazione idonee a promuovere e valorizzare l'attrattività del "Villaggio di Natale".
2. L'affidamento in concessione riguarda tutte le attività necessarie per l'organizzazione, gestione e promozione del Villaggio di Natale, compresa la manutenzione e gestione degli impianti ed attrezzature atte a garantire la funzionalità del Villaggio, nonché l'utilizzo del personale adibito all'espletamento delle attività previste, fatta salva la richiesta dei necessari titoli abilitanti.
3. Il concessionario è responsabile di tutti gli adempimenti previsti dalle più recenti direttive e circolari ministeriali in materia di sicurezza delle manifestazioni pubbliche (misure di safety e security).
4. Il concessionario è tenuto ad applicare tutte le misure previste dal DPCM 7 settembre 2020 e relativi allegati o da eventuali nuove normative che verranno emanate e che saranno in vigore al momento dell'effettiva realizzazione della manifestazione per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ART.5 - CARATTERISTICHE DEGLI ALLESTIMENTI DEL VILLAGGIO DI NATALE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Gli allestimenti del *Villaggio di Natale* devono rispondere ai requisiti obbligatori di seguito specificati, anche con riferimento alle attività di gestione collegate:

- a) **PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO:** la struttura deve avere le dimensioni minime di mt. 12 x mt. 30 e rispondere a tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative in materia. L'impianto deve essere dotato delle strutture ed attrezzature necessarie per garantire in sicurezza i servizi occorrenti per il suo funzionamento. È obbligatorio anche il servizio di noleggio pattini, per cui deve essere garantito l'allestimento di una struttura di deposito e la disponibilità di un adeguato numero di pattini da fornire agli utenti per l'accesso alla pista.

Tutti gli incassi relativi alla vendita dei biglietti di ingresso alla pista di pattinaggio ed al servizio di noleggio pattini sono a beneficio esclusivo del concessionario. È prevista la tariffa massima di **8 (otto) euro Iva di legge inclusa** per il biglietto di ingresso alla pista, comprensivo del noleggio pattini, per la durata di 1 ora.

Orario minimo di apertura giornaliera dell'impianto: 10.00-13.00
15.00-22.00

Sono a carico del concessionario tutte le attività connesse all'allestimento/disallestimento, funzionamento, manutenzione e gestione della pista di pattinaggio, compresa la realizzazione degli impianti temporanei e la fornitura di energia elettrica ed approvvigionamento idrico.

- b) **MERCATINO DI NATALE:** è previsto l'allestimento di casette di legno di dimensione 3m x 2m in stile natalizio, da un minimo di 20 ad un massimo di 30, aventi tutte le stesse caratteristiche, con addobbi e decori propri della tradizione natalizia.

Per ciascuna edizione, gli espositori sono selezionati dal concessionario ed esercitano l'attività di vendita nel rispetto delle normative vigenti in materia di commercio ed igienico-sanitaria. Le merceologie consentite sono le seguenti: prodotti tipici natalizi e della tradizione enogastronomica ed artigianale locale.

Il canone di partecipazione dovuto dagli espositori viene riscosso ed incassato direttamente dal concessionario; esso è comprensivo dell'affitto dello spazio e dei servizi connessi, e viene determinato dal concessionario nel rispetto della seguente tariffa massima, relativa a tutto il periodo di durata di ciascuna edizione del Villaggio di Natale: **canone massimo €1.200,00 (euro milleduecento/00) al netto dell'Iva di legge.**

Orario minimo di apertura giornaliera del mercatino: **dalle 10.00 alle 20.00.**

- c) **ALBERO DI NATALE:** all'interno del Villaggio di Natale deve essere posizionato un abete vero, di altezza minima di mt. 10, con addobbi e illuminazione della tradizione natalizia.
 - d) **IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA:** l'impianto deve garantire, nel rispetto dei limiti di emissione sonora e agli orari di funzionamento previsti dalle normative e dai regolamenti vigenti, la diffusione sonora in Piazza Arringo e Piazza del Popolo, per la trasmissione di musica natalizia e messaggi promozionali sugli eventi ed attività proposte.
 - e) **EVENTI LUDICO-RICREATIVI:** il Concessionario, all'interno dell'offerta tecnica, dovrà proporre e farsi carico di una serie di attività di animazione, intrattenimento e spettacolo, per un numero minimo di sei eventi, ed in aggiunta un'iniziativa, destinata ai bambini, da realizzare in occasione dell'Epifania, in Piazza del Popolo;
 - f) **PIANO DI COMUNICAZIONE:** il Concessionario, all'interno dell'offerta tecnica, dovrà proporre e farsi carico di un'attività di comunicazione idonea a promuovere e valorizzare l'attrattività del "Villaggio di Natale".
- 2. Tutti gli allestimenti/impianti devono essere installati nel rispetto delle vigenti normative, con l'acquisizione di tutte le certificazioni prescritte in materia di sicurezza e dei titoli abilitanti previsti dalla legge, con oneri interamente a carico del concessionario.
 - 3. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative agli allestimenti ed alle attività e servizi collegati, compresi diritti SIAE, TOSAP, TARI giornaliera ed altri tributi previsti da leggi e regolamenti vigenti, nonché il rispetto degli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, relativi al personale utilizzato per le attività medesime.

ART. 6 - ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO

- 1. Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla fornitura ed installazione della pista e delle strutture (balaustre) di protezione a delimitazione di tutto il perimetro della stessa, all'installazione di apposita pedana d'appoggio, di un impianto di amplificazione sonora e di illuminazione, di una struttura fissa per il ricovero dei pattini e per il servizio di biglietteria.
- 2. In relazione all'allestimento e funzionamento degli impianti, dovranno essere acquisite dal concessionario le certificazioni e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.
- 3. Il concessionario deve munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni e garantire che la struttura venga gestita nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti e del pubblico, anche con riferimento alle disposizioni in materia di intrattenimento e pubblico spettacolo.

ART.7 - ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL MERCATINO DI NATALE

1. Il concessionario deve provvedere all'allestimento e gestione del Mercatino di Natale garantendo anche l'installazione dell'impianto elettrico temporaneo per l'illuminazione dell'area espositiva e delle singole casette di Natale. È a carico del concessionario anche la fornitura di energia elettrica per esigenze superiori alla dotazione minima garantita dall'Amministrazione, da prelevarsi nelle più vicine colonnine attrezzate di approvvigionamento presenti nell'area espositiva.
2. Tutti gli espositori che partecipano al mercatino, sono tenuti ad esercitare l'attività commerciale nel rispetto delle vigenti norme in materia, munendosi dei relativi titoli autorizzatori. Il concessionario è responsabile di quanto sopra e garantisce il rispetto, da parte degli espositori, di tutte le condizioni e prescrizioni di cui al presente capitolato.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Il concessionario esercita in proprio tutte le attività oggetto della concessione, assumendosi tutte le responsabilità ed i rischi connessi alla gestione, da un punto di vista civilistico, contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, anche con riferimento al personale utilizzato per l'espletamento delle attività.
2. Il Comune di Ascoli Piceno è sollevato da qualsiasi azione o pretesa che possa derivare da terzi per qualunque danno a persone o cose, dall'uso proprio o improprio degli impianti/allestimenti o dallo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto di concessione o in violazione delle norme vigenti.
3. E' a carico del concessionario ogni altra responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia al personale addetto alle mansioni che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare in pendenza della gestione, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, intendendo escludere ogni responsabilità del Comune di Ascoli Piceno, in considerazione della piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio. A tal proposito, il Concessionario si impegna a manlevare il Comune di Ascoli Piceno da qualsiasi richiesta di risarcimento pervenuta da terzi, per responsabilità riconducibili al Concessionario stesso, assumendo a proprio carico ogni onere conseguente, anche di difesa, eventualmente sostenuto o posto a carico del Comune di Ascoli Piceno.
4. Il concessionario è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro e per anno, con esplicita previsione che nel novero dei terzi sia ricompreso anche il Comune di Ascoli Piceno. Qualora siano previste franchigie e/o scoperti per sinistro, queste non dovranno essere opponibili ai terzi danneggiati ed i relativi importi resteranno a carico del Concessionario, così come le eventuali somme eccedenti i massimali assicurati. Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere trasmessa al Comune di Ascoli Piceno, prima dell'avvio della concessione. In alternativa alla stipula di nuova polizza, il Concessionario può dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attiva, che preveda le medesime condizioni di cui sopra; in tal caso, deve essere prodotta un'appendice, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche tutto quanto previsto dal presente appalto di concessione. Nel caso la polizza preveda un massimale per sinistro e per periodo assicurativo, dovrà essere riservato un apposito massimale dedicato esclusivamente alla copertura assicurativa di cui al presente

articolo. Prima dell'inizio di ognuna delle edizioni della manifestazione, successiva alla prima dovrà documentare il pagamento del premio previsto per la validità della polizza medesima.

ART.9 - CONTRIBUTO

1. E' prevista l'erogazione di un contributo da parte del Comune, nella misura che verrà determinata in sede di gara, sulla base dell'importo soggetto a ribasso, pari a euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) annui Iva esclusa.
2. Il contributo di cui al punto 1) verrà liquidato al concessionario al termine di ciascuna edizione della manifestazione.
3. Nel caso di impossibilità di allestimento del Villaggio di Natale, per cause oggettive non imputabili al Comune di Ascoli Piceno, nessun contributo verrà erogato al gestore per l'edizione di riferimento.

ART.10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2000, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.
3. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Concessionario non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all' Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale presenti in capo all'originaria concessionaria.

4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART.12 - PENALI

1. Sono previste le seguenti penali a carico del concessionario, per le violazioni di seguito specificate:
 - a) ritardo nell'avvio delle attività rispetto alle date di attivazione del Villaggio di Natale, previste dall'art.2 del presente capitolato: € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo;
 - b) mancato rispetto delle fasce orarie giornaliere delle attività in base a quanto previsto dall'art.5 del capitolato: €100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di accertata irregolarità;
 - c) ritardo nel disallestimento degli impianti, rispetto alla scadenza prevista dall'art. 2 del capitolato: €200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo accertato;
 - d) irregolarità ed inadempienze nella gestione del Mercatino di Natale anche con riferimento agli obblighi a carico degli espositori dei quali il concessionario è direttamente responsabile: € 100,00 (euro cento/00)
 - e) Altre inadempienze o violazioni con riferimento agli obblighi previsti nel presente capitolato: € 50,00 (euro cinquanta/00).
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma verranno contestati per iscritto al concessionario il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ricevibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. Qualora nel corso di esecuzione del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 15, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

ART.13 - NOMINA RESPONSABILE OPERATIVO

1. Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del concessionario nominerà, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un **responsabile operativo**, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il concessionario per tutte le attività inerenti la concessione.
2. Il responsabile operativo sarà l'unico interlocutore e referente del **direttore dell'esecuzione** e dei suoi assistenti (ove siano stati nominati degli assistenti) ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente contratto.

ART. 14 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
2. In ogni caso il personale impiegato nell'appalto dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
3. Il concessionario si obbliga in particolare:
 - **ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione dell'appalto;**
 - **ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.**
4. E' fatto obbligo del concessionario di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti e di certificare periodicamente l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori.
5. La concessione dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e il concessionario dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi ed evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la gestione dell'impianto.
6. Il concessionario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo e solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nell'appalto.
7. In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunica al concessionario, e se del caso all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.
8. In caso di inadempienza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

ART.18 - CONTROVERSIE

1. In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti il foro competente è quello di Ascoli Piceno.

Allegati:

- planimetria di Piazza Arringo in formato dwg scala 1:500
- planimetria Piazza Arringo in formato pdf scala 1:500
- planimetria di Piazza del Popolo in formato dwg scala 1:500
- planimetria Piazza del Popolo in formato pdf scala 1:500
- piano economico finanziario di massima

IL DIRIGENTE

Dott. Loris Scognamiglio